

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE S.C.

Sede: 48014 Castel Bolognese (RA) – Piazza Fanti,17

Tel.: 0546 659111

E-mail: info@bccro.it PEC: segreteria.generale@postacer.romagna-occ.bcc.it Sito internet: bccro.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Ravenna n. 00068200393

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 2685 - cod. ABI 8462

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A156508

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

CHE COSA SONO I CREDITI DOCUMENTARI

Il **credito documentario** è una forma di regolamento mediante la quale la Banca, operando su specifico mandato del cliente, si impegna irrevocabilmente ad effettuare, direttamente o tramite una Banca corrispondente, una prestazione – pagamento, accettazione, negoziazione – contro ritiro dei documenti prescritti e sempre che siano rispettati i termini e le condizioni del credito.

La banca effettuerà la prestazione prevista nel credito documentario a favore del venditore, sino alla concorrenza di una somma prestabilita ed entro una scadenza fissata, contro la presentazione dei documenti richiesti ed il rispetto di tutti i termini e le condizioni previste nel credito documentario.

L'esportatore deve adempiere ai propri obblighi contrattuali e dar corso alla fornitura attraverso la presentazione dei documenti alla banca. La banca esamina i documenti presentati dall'esportatore e decide se procedere alla prestazione o formulare eventuali riserve.

Il rilascio del credito documentario import deve prevedere la richiesta di un affidamento, la cui concessione e le eventuali proroghe, vengono deliberate ad insindacabile giudizio degli organi competenti della Banca.

Il credito documentario è considerato un mandato senza rappresentanza in quanto la banca agisce in nome proprio per conto del cliente.

Le operazioni relative ai crediti documentari sono disciplinate da specifiche Norme emanate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ultima revisione 2007 - Brochure 600).

Tra i **principali rischi** che il cliente deve tenere in considerazione sono:

- il rischio di ricevere merce non conforme alle pattuizioni contrattuali, a fronte di presentazione di documenti conformi ai termini del credito, per i quali la sua banca (emittente) è tenuta a pagare o ad impegnarsi a pagare con contestuale addebito a carico del cliente. Le operazioni di credito documentario sono infatti strumenti di pagamento che operano attraverso una obbligazione autonoma della banca rispetto all'operazione commerciale sottostante, l'operazione è dunque condizionata alla sola valutazione dei documenti e non al merito degli stessi;
- il rischio di cambio, le operazioni denominate in valuta o regolate contro euro o in valuta diversa da quella di denominazione della transazione commerciale, sono soggette al rischio dell'oscillazione del cambio, in quanto sono regolate al cambio applicabile al momento della negoziazione;
- il rischio paese, rischio di controparte bancaria in presenza di crediti documentari non confermati.

Presso i locali della banca è disponibile il listino cambi al quale il cliente può fare riferimento.

RATING DI LEGALITA'

In ottemperanza all'art. 4 del Decreto del Ministero delle Finanze n.ro 57 del 20 febbraio 2014, il quale prevede che la banca tenga in considerazione la presenza del Rating di Legalità tra le variabili che concorrono alla determinazione delle condizioni economiche di erogazione applicate all'impresa, la banca ha stabilito di applicare una riduzione delle commissioni periodiche di 0,20 punti rispetto agli standard riportati dal presente Foglio Informativo oltre una riduzione del 25% delle spese di istruttoria pratica, impegnandosi inoltre a fornire alle richieste di affidamento tempi di risposta non superiori a 30 giorni di calendario in presenza di una completa documentazione fiduciaria.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

SPESE	
COMMISS. APERTURA	0,2% Minimo: € 50,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
COMMISS. MODIFICA	0% PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
COMMISS. MANCATO UTILIZZO	0,15% Minimo: € 25,00
COMMISS. UTILIZZO	0,3% Minimo: € 50,00
SPESE APERTURA	€ 50,00
COMMISSIONE ISTRUTTORIA	Massimo 1,00 %
SPESE MODIFICA	€ 50,00
SPESE MANCATO UTILIZZO	€ 0,00
SPESE UTILIZZO	€ 0,00
COMMISS. ACCETTAZIONE	0,2% Minimo: € 50,00 PERIODICITÀ CALCOLO COMMISS. MENSILE
COMMISS. PAGAMENTO / GENERICHE	0%
SPESE ACCETTAZIONE	€ 0,00
SPESE DISCREPANZE	€ 0,00
SPESE PAGAMENTO / GENERICHE	€ 0,00
SPESE TELEX / SWIFT	€ 10,00
STAMPA ELENCO CONDIZIONI	€ 0,00
TRASP. INFO PRECONTRATTUALE	€ 0,00
TRASP. DOCUMENTAZ. PERIODICA / GENERICHE	€ 0,00
TRASP. DOCUMENTAZ. VARIAZIONI / GENERICHE	€ 0,00
SERVIZIO DI RICERCA E COPIA DELLA DOCUMENTAZIONE	Si rimanda alle voci "Servizio di ricerca e copia della documentazione" del foglio informativo "Servizi Accessori".
GIORNI	
DATA VALUTA	In giornata
DATA DISPONIBILITA'	In giornata

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Il cliente può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura, mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con preavviso di 10 giorni.

La banca può recedere con le stesse modalità con preavviso di due mesi.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

N. 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta del cliente.

Reclami

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo a mezzo lettera raccomandata A/R, posta elettronica o posta elettronica certificata (pec) a

Bcc della Romagna Occidentale S.c., Ufficio Reclami

Piazza Fanti, 17 - (48014) Castel Bolognese (RA)

e-mail: legale@bccro.it

pec: segreteria.generale@postacer.romagna-occ.bcc.it

che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Camera di Commercio Internazionale di Parigi (ICC)	Organizzazione non statale rappresentativa delle diverse branche dell'attività economica, che ha come scopo principale la facilitazione dei commerci internazionali. A tal fine, nell'ambito delle operazioni documentarie con l'estero, ha elaborato delle "Norme ed Usi uniformi relative ai crediti documentari", che, periodicamente aggiornate, sono il fondamentale riferimento di tutte le transazioni internazionali commerciali che coinvolgono lo strumento del credito documentario.
Rischio di controparte bancaria	Insolvenza della controparte bancaria estera presso la quale l'importatore ha aperto il credito documentario, da cui discende l'impossibilità di incassare il credito stesso.
Rischio Paese	Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.
Commissioni di apertura	Spese applicate all'operazione, conteggiate per mese o frazione di mese.
Commissioni di accettazione	Spese applicate all'operazione, conteggiate per mese o frazione di mese.